



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 13 marzo 2019
Prot. n. 0003112/U/CIRC.
Circolare n. 1157
Allegati: 1
VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Oggetto: D.D. indizione esami e nomina Commissari Esami C.d.L. – sessione 2019.

In riferimento alla precedente circolare sull'argomento in oggetto, la n. 1155 del 14 febbraio 2019, ed in particolare al punto in cui veniva rammentata la problematica relativa al termine entro il quale dovevano essere posseduti i certificati di compiuta pratica validi, stante la scadenza quinquennale degli stessi; nonché, l'informativa sulla interlocuzione con il Ministero del Lavoro affinché fosse possibile ricomprendere, tra i soggetti che potevano sostenere gli esami, anche coloro i quali erano in possesso di certificati di compiuta pratica validi alla data del termine iniziale della presentazione delle domande di ammissione, si ha il piacere di informare che il Ministero ha prontamente risposto nel senso auspicato dallo scrivente e cioè, di considerare ammissibili alle prove d'esame i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data di pubblicazione del bando (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2019).

A maggior chiarimento, si trasmette la nota prot. U0004979.08-03-2019 ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cordiali saluti.

MEC/vs

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

All'Ispettorato Nazionale del lavoro

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
consulenti del lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Sessione 2019. Efficacia del certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto l'avviso di questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di ammettere alla corrente sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro anche i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica la cui efficacia venga meno prima del 16 luglio 2019, termine per la presentazione delle domande previsto dal decreto direttoriale n. 3/2019 (pubblicato in G.U. del 29 gennaio 2019) .

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si forniscono le seguenti indicazioni finalizzate a garantire il comportamento uniforme delle Commissioni costituite presso i competenti ispettorati nella valutazione delle domande nonché ad assicurare la regolare partecipazione dei candidati.

Il d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto il limite quinquennale di efficacia dei certificati di compiuta pratica per i tirocini iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (art. 6, comma 12, del citato d.P.R. n. 137).

A seguito di tale riforma possono, in concreto, verificarsi le seguenti ipotesi:

- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, termina prima della scadenza del 16 luglio 2019;
- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione degli esami per la sessione 2019, termina prima della presentazione della domanda da parte del candidato (che quindi nella domanda di ammissione agli esami non potrebbe dichiarare di essere in quel momento in possesso di un certificato in corso di validità).

Trovandosi a dare prima applicazione alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 137/2012, per evitare che nelle situazioni prospettate si determini un pregiudizio per gli aspiranti candidati, si ritiene possibile adottare un criterio interpretativo ispirato al generale principio del *favor participationis*, tale da considerare ammissibili alle prove d'esame i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data di pubblicazione del bando (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2019).

Ne consegue che potranno essere ammessi agli esami coloro che rientrano in una delle due ipotesi sopra citate, fermo restando il possesso degli altri requisiti maturati entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, così come previsto all'articolo 4.5 del citato decreto direttoriale n. 3/2019.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.